

**STUDIO ROTA PORTA**  
consulenza del lavoro

6° Tuttolavoro – 12 Ottobre 2015



**JOBS ACT: COMPLETATA L'EMANAZIONE DEI DECRETI DELEGATI**

Con il Consiglio dei ministri di venerdì 4 settembre 2015 è stato completato il percorso di attuazione del Jobs Act.

Gli ultimi 4 decreti delegati si occupano delle seguenti materie: ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro – semplificazioni degli adempimenti in materia di lavoro — politiche attive – riordino dei servizi ispettivi.

Di seguito una breve disamina di quelli che riteniamo gli aspetti più impattanti, in merito ai primi tre provvedimenti. Si attende la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” per l’effettiva operatività delle disposizioni.

***Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive***

- abrogato il Bonus Letta (assunzione di giovani under 30)
- rivisti i criteri generali di fruizione degli incentivi sulle assunzioni
- I beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito che, senza giustificato motivo, non partecipano alle iniziative finalizzate a conseguire l’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro saranno soggetti a sanzioni che vanno dalla decurtazione, alla sospensione o decadenza dalle prestazioni.



**Lavori In Corso**

Per ulteriori approfondimenti puoi consultare gli articoli di Alessandro Rota Porta pubblicati sul Sole 24 Ore nella sezione dedicata del nostro sito

**ARTICOLI**

Se non vuoi più ricevere questa newsletter invia una mail all'indirizzo [studio@studiorotaporta.it](mailto:studio@studiorotaporta.it) indicando nel campo oggetto RIFIUTA NEWSLETTER.

## ***Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro***

Il decreto introduce un unico testo normativo di 47 articoli per la cassa integrazione e per i fondi di solidarietà, abrogando oltre 15 leggi e norme stratificatesi negli ultimi 70 anni, dal 1945 a oggi.

Le principali regole generali prevedono che i lavoratori beneficiari debbano avere un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Inoltre, vi rientrano gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, con alcuni presupposti specifici.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alle nuove disposizioni circa il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori.

Per quanto riguarda la Cassa integrazione ordinaria (CIGO), il decreto prevede l'abolizione delle commissioni provinciali e l'autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte dell'Inps, a partire dal 2016.

La domanda di CIGO deve avvenire entro 15 giorni dall'avvio della riduzione o sospensione e non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile.

Con riferimento alla CIGS si accompagnano misure di semplificazione (ad esempio in tema di consultazione sindacale e di rotazione) ad altre che rendono più restrittive le tempistiche di invio delle istanze e operano una stretta sul limite delle ore autorizzabili (a regime non saranno autorizzabili CIGS a zero ore).

Rientrano nella disciplina della CIGS anche i contratti di solidarietà (tipo "A").

Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Utilizzando la CIGS con la causale del contratto di solidarietà tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.

Inoltre, il decreto prevede un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese attraverso le aliquote del contributo d'uso (contributo addizionale).

### ***Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali***

E' previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di solidarietà residuale (ossia il fondo che opera per tutti i settori i quali, oltre a non rientrare nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, non abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali) assuma la denominazione di Fondo di Integrazione Salariale e sia soggetto a una nuova disciplina.

La novità di maggior rilievo è che rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (attualmente, invece, rientrano nell'ambito di applicazione del fondo di solidarietà residuale i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti), a fronte del pagamento di un'aliquota dello 0,45% della retribuzione a partire dal 2016 (per le imprese oltre i 15 dipendenti, l'aliquota sarà dello 0,65%).

---

***Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità***

- è abolita l'autorizzazione al lavoro all'estero
- vengono estesi gli obblighi in materia di sicurezza ai lavoratori impiegati con il sistema dei voucher
- modificata la c.d. maxisanzione per il lavoro "nero" con l'introduzione di importi sanzionatori "per fasce" (fino a 36.000 euro), anziché legati alla singola giornata di lavoro irregolare e reintrodotta la procedura di diffida, che consente la regolarizzazione delle violazioni accertate. La regolarizzazione è subordinata al mantenimento al lavoro del personale "in nero" per un determinato periodo di tempo;
- modificato il c.d. provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, favorendo una "immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, valorizzando gli istituti di tipo premiale";
- innalzamento delle sanzioni in merito all'irregolare tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL): salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati comporta una sanzione che può arrivare fino a 6.000 euro (si pensi alla registrazione di trasferte che si rivelino fittizie); mentre, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga la sanzione arriva fino a 7.200 euro.

**STUDIO ROTA PORTA**  
consulenza del lavoro

### Decontribuzione premi: ultimi giorni per inviare le istanze

Scade il 24 settembre il termine per inviare le richieste dello sgravio contributivo riferito alle retribuzioni incentivanti, derivanti dalla contrattazione di secondo livello e corrisposte nell'anno 2014: sul punto, è intervenuto l'Istituto con il messaggio 5302/2015 del 12 agosto scorso.

Si ricorda che deve essere utilizzato l'applicativo "Sgravi contrattazione II livello 2014" presente sul sito Inps.

Per maggiori dettagli potete consultare la Newsletter 7/2015 <http://www.studiorotaporta.it/dettaglio-interventi.aspx?ideve=172>

### Voucher in tabaccheria: il sì è ufficiale

Il Decreto Legislativo 81/2015 ha introdotto l'obbligo di acquisto dei voucher esclusivamente con modalità telematiche, nei confronti dei committenti imprenditori o liberi professionisti.

Con la circolare n. 149/2015, l'Inps chiarisce che sono da considerare voucher "telematici" anche i buoni acquistati presso i Tabaccai aderenti alla convenzione Inps - FIT (Federazione Italiana Tabaccai), le Banche Popolari abilitate o tramite i servizi internet Banking di Intesa Sanpaolo.

In attesa che vengano emanate le nuove procedure per la comunicazione telematica di inizio prestazione alla Direzione territoriale del lavoro, la stessa si continua ad effettuare tramite i servizi telematici dell'Inps.

### Cds: più tempo per conguaglio 10%

Con il messaggio n. 5292 dell'11 agosto 2015, l'Inps ha comunicato che le operazioni di conguaglio, relative alla fruizione dell'incremento del 10% dei Contratti di solidarietà di competenza dell'anno 2015, potranno essere effettuate esponendo i trattamenti nei flussi UniEmens relativi anche al mese di settembre.



## Lavori In Corso

Per ulteriori approfondimenti puoi consultare gli articoli di Alessandro Rota Porta pubblicati sul Sole 24 Ore nella sezione dedicata del nostro sito

**ARTICOLI**

Se non vuoi più ricevere questa newsletter invia una mail all'indirizzo [studio@studiorotaporta.it](mailto:studio@studiorotaporta.it) indicando nel campo oggetto RIFIUTA NEWSLETTER.

---

## Congedo parentale a ore: le prime precisazioni dell'Inps

Il legislatore è intervenuto sulle modalità di fruizione del congedo parentale a ore ed ha introdotto un criterio generale da seguire quando la materia non è disciplinata dalla contrattazione collettiva.

In particolare, è stabilito che il genitore lavoratore dipendente può fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.

Il genitore che intende avvalersi di tale periodo, deve presentare apposita domanda online almeno due giorni prima dell'inizio del congedo. Nella fase transitoria, la domanda deve essere presentata in relazione a un singolo mese quindi, se si intende fruire di permessi in due differenti mesi, occorre presentare due distinte domande (circolare Inps n. 152/2015).

## Al via la riduzione della contribuzione edilizia 2015

Le imprese dell'industria e dell'artigianato rientranti nel settore dell'edilizia possono inoltrare istanza per accedere allo sgravio contributivo Inps per l'anno 2015.

Le istanze devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell'Istituto.

Entro il giorno successivo l'inoltro, i sistemi informativi effettueranno i controlli formali e attribuiranno esito positivo o negativo alla comunicazione.

La riduzione spetta solo per gli operai occupati full time, e non per i lavoratori a tempo parziale o per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione L. 190/2014)

La percentuale della riduzione è stata fissata nella misura del 11,50% come per l'anno 2014; nel caso in cui dovesse intervenire il decreto interministeriale a modificarne la misura, l'istituto provvederà a fornire le istruzioni per il conguaglio delle differenze.

---